

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 663 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che stabilisce gli obiettivi e le strategie di gestione
per determinati tipi di pesca o gruppi di tipi di pesca
nel periodo 1994-1997**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta di regolamento del Consiglio è intesa a stabilire, per determinati tipi di pesca o gruppi tipi di pesca, gli obiettivi di gestione e le strategie per conseguire tali obiettivi nel periodo 1993-1997. Tale compito è di esclusiva competenza della Comunità e deriva dagli obblighi stabiliti all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992 ¹.

Questa proposta riflette i pareri espressi in varie occasioni dagli esperti per quanto concerne la ricostituzione di determinati stock la cui situazione è gravemente compromessa, come ad esempio il pesce rotondo. Si è tuttavia tenuto conto della necessità di attuare progressivamente queste misure affinché esse non gravino eccessivamente sull'industria della pesca, che deve potersi adeguare poco a poco alla nuova situazione.

Per gli stock meno compromessi l'obiettivo è quello di evitare un probabile deterioramento, qualora lo sforzo di pesca oltrepassi certi limiti. Le strategie corrispondenti privilegiano uno sforzo di pesca stabile e, in alcuni casi (la pesca degli scampi), si dovrebbe arrivare gradualmente a una sorveglianza diretta dello sforzo di pesca. Ogniqualvolta ciò è possibile e auspicabile, è inoltre prevista un'attuazione progressiva degli strumenti di gestione su base pluriennale.

Un elemento costante è stata la particolare attenzione rivolta alla tutela del novellame. Questa protezione va considerata un investimento che produrrà i suoi frutti a medio termine, quando i pesci diventeranno adulti e verranno a rafforzare la biomassa dei riproduttori, contribuendo così a ricostituire lo stock sfruttabile.

Si propone inoltre un sistema di monitoraggio per seguire l'evolvere della situazione durante i quattro anni considerati; ciò consentirà di adeguare, se necessario, le strategie previste per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il periodo in questione.

¹ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. .. DEL CONSIGLIO
del dicembre 1993**

**che stabilisce gli obiettivi e le strategie di gestione
per determinati tipi di pesca o gruppi di tipi di pesca
nel periodo 1994-1997**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁴,

considerando che è necessario stabilire i principi e determinate procedure per la gestione della pesca a livello comunitario, cosicché gli Stati membri possano gestire le flotte battenti la loro bandiera o soggette alla loro giurisdizione;

¹ GU n. L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

² GU n. ...

³ Parere del ...

⁴ Parere del ...

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio stabilire, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili ed in particolare della relazione elaborata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, le misure di conservazione necessarie per conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio, qualora risulti necessario, limitare i tassi di sfruttamento per determinati tipi o gruppi di tipi di pesca e stabilire obiettivi di gestione, su base pluriennale, in relazione alle peculiarità delle risorse in questione; che il Consiglio deve inoltre stabilire le strategie di gestione necessarie per conseguire tali obiettivi;

considerando che, nel caso della pesca di risorse gestite assieme a paesi terzi, la Comunità deve tener conto anche degli impegni assunti nei loro confronti;

considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse marine vive;

considerando che l'attuale stato delle conoscenze non consente un ulteriore potenziamento delle misure di gestione su base multispecifica; che in alcuni casi è possibile avviare, con le adeguate misure di controllo, una gestione pluriennale che garantisca il necessario grado di flessibilità per l'industria della pesca;

considerando che, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, lettera b) del trattato, occorre tener conto della necessità di operare gradatamente gli opportuni adeguamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per determinati tipi di pesca o gruppi di tipi di pesca gli obiettivi di gestione e le strategie per conseguire tali obiettivi nel periodo 1994-1997 figurano negli allegati I e II.

Nel caso di alcuni stock gestiti in comune con paesi terzi, la posizione comunitaria nel corso delle relative consultazioni sui diritti di pesca reciproci si baserà su questi obiettivi di gestione e sulle relative strategie.

Articolo 2

Entro il 31 ottobre 1996 la Commissione riferirà al Consiglio, in base ai dati scientifici disponibili, sull'efficacia delle strategie per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi di gestione.

Se del caso, tale relazione conterrà proposte al Consiglio per l'adeguamento delle strategie, allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi di gestione entro il 31 dicembre 1997.

Il Consiglio deciderà in merito a queste proposte entro il 31 dicembre 1996 conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3760/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, dicembre 1993

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

OBIETTIVI DI GESTIONE PER DETERMINATI TIPI DI PESCA O GRUPPI DI TIPI DI PESCA NEL PERIODO 1994-1997

1. PESCA DI SPECIE DEMERSALI NELLA REGIONE 2⁵

1.1. Merluzzo e eglefino nel Mare del Nord⁶ e merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nel Kattegat:

Obiettivi: a) ridurre i tassi di mortalità per pesca del 30% rispetto ai livelli attuali, e
b) mantenere o riportare la biomassa dei riproduttori a 100 000 t per il merluzzo, a 100 000 t per l'eglefino e a 100 000 t per il merluzzo carbonaro.

1.2. Merluzzo nello Skagerrak e nel Kattegat:

Obiettivi: a) ridurre i tassi di mortalità per pesca del 30% rispetto ai livelli attuali, e
b) riportare la biomassa dei riproduttori a 20 000 t (merluzzo nello Skagerrak) e 10 000 t (merluzzo nel Kattegat).

⁵ La delimitazione delle zone CIEM e delle zone COPACE citate nel presente regolamento è descritta rispettivamente nelle comunicazioni della Commissione 85/C 347/05 (GU n. C 347 del 31.12.1985, pag. 14) e 85/C 335/02 (GU n. C 335 del 24.12.1985).

⁶ Ai fini del presente regolamento, il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella seguente delimitazione dello Skagerrak.
Ai fini del presente regolamento, lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi fino al punto più vicino della costa svedese.
Ai fini del presente regolamento, il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen.

1.3. Merluzzo, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano ad ovest della Scozia (sottozona CIEM VI):

Obiettivi: a) ridurre i tassi di mortalità per pesca del 30% rispetto ai livelli attuali, e
b) mantenere o riportare la biomassa dei riproduttori a 30 000 t (merluzzo), 45 000 t (eglefino), 25 000 t (merluzzo carbonaro) e 25 000 t (merlano).

1.4. Merluzzo e merlano nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIIa):

Obiettivi: a) ridurre i tassi di mortalità per pesca del 30% rispetto ai livelli attuali,
b) mantenere o riportare la biomassa dei riproduttori a 8 000 t (merluzzo) e 10 000 t (merlano).

1.5. Scampi (tutti gli stock):

Obiettivi: a) evitare un aumento dello sforzo di pesca.

1.6. Sogliola e passera di mare nel Mare del Nord (sottozona CIEM IV):

Obiettivi: a) portare o mantenere i tassi di mortalità per pesca al di sotto di 1,25 volte il valore di F_{max} , e
b) portare o mantenere la biomassa dei riproduttori ad un livello superiore a 35 000 t (sogliola) e 350 000 t (passera di mare).

1.7. Tutti gli altri stock demersali per i quali è attualmente possibile effettuare valutazioni analitiche (del tipo "rendimento per recluta"):

Obiettivi: a) mantenere i tassi di mortalità per pesca al di sotto di 1,25 volte il valore di F_{max} .

1.8. Tutti gli altri stock demersali:

Obiettivo: a) evitare un incremento dello sforzo di pesca

2. PESCA DI SPECIE PELAGICHE NELLA REGIONE 2

2.1. Spratto nello Skagerrak e nel Kattegat:

Obiettivo: a) introdurre e consolidare la pesca selettiva dello spratto con catture accessorie di specie protette inferiori al 10%.

2.2. Stock occidentali di sgombri (quelli considerati dal Comitato consultivo per la gestione della pesca del CIEM (CCGP). Essi comprendono sgombri delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb):

Obiettivo: a) mantenere la biomassa dei riproduttori sopra il livello di 1 800 000 t

2.3. Aringa del mare del Nord:

Obiettivi: a) mantenere la biomassa dei riproduttori ad un livello superiore a 800 000 t, e
b) mantenere un tasso di mortalità per pesca inferiore a 0,4.

2.4. Altri stock di aringhe:

Obiettivi: a) mantenere o ridurre i tassi di mortalità per pesca al di sotto dello 0,4.

2.5. Pesca industriale nel Mare del Nord (sottozona IV), nello Skagerrak e nel Kattegat (divisione CIEM IIIa):

Obiettivi: a) evitare l'incremento dello sforzo di pesca.

3. PESCA DI SPECIE DEMERSALI NELLA REGIONE 3

3.1. Nasello:

- Obiettivo: a) ridurre o mantenere i tassi di mortalità per pesca a meno di 1,25 volte il valore di F_{max} ,
b) aumentare o mantenere la biomassa dei riproduttori al di sopra della media del periodo 1978-1988.

3.2. Tutti gli altri stock di specie demersali sui quali è possibile effettuare valutazioni analitiche (del tipo "rendimento per recluta"):

- Obiettivi: a) ridurre o mantenere i tassi di mortalità per pesca al di sotto di 1,25 volte il valore di F_{max} .

4. PESCA DI SPECIE PELAGICHE NELLA REGIONE 3

4.1. Acciuga nella sottozona CIEM VIII:

- Obiettivo: a) mantenere la biomassa dei riproduttori al di sopra di 15 000 t.

5. PESCA MEDITERRANEA

5.1. Acciuga:

- Obiettivo: a) evitare un aumento dello sforzo di pesca.

6. SPECIE DI ACQUE PROFONDE IN TUTTE LE REGIONI

6.1. Ippoglosso nero, pesce specchio atlantico, granatieri, squali, scorfano di Norvegia, pesce sciabola e crostacei di acque profonde:

- Obiettivo: a) evitare l'incremento dello sforzo di pesca.

**STRATEGIE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI GESTIONE PER IL PERIODO
1994-1997**

I. Strategie per il pesce tondo (compreso il nasello)

- I.1. Si tratta di stabilire TAC annuali finalizzati alla graduale riduzione della mortalità per pesca, conformemente all'obiettivo di riduzione stabilito per la fine del periodo considerato, ma a livelli che consentano un aumento della biomassa dei riproduttori qualora risultasse necessario. Nel caso in cui si verificassero buoni reclutamenti, si dovrà ridurre la mortalità per pesca mantenendo il TAC al livello dell'anno precedente.
- I.2. Occorrerà adeguare, sempre in modo graduale, lo sforzo di pesca delle flotte che sfruttano un determinato tipo di risorsa quale specie bersaglio. La riduzione di tale sforzo dovrebbe essere ottenuta riducendo sia la capacità di pesca che l'attività di pesca, ma è preferibile optare per la prima soluzione. Occorre comunque evitare che la capacità di pesca aumenti.
- I.3. I contingenti debbono essere ripartiti nel modo più preciso possibile, di preferenza peschereccio per peschereccio, e le licenze di pesca debbono essere rilasciate in base al contingente disponibile.
- I.4. Per queste specie occorre evitare la cattura di novellame aumentando la dimensione delle maglie e introducendo fermi di pesca in determinate zone e in determinati periodi. Nel ripartire le possibilità di pesca tra le singole flotte occorre privilegiare quelle che utilizzano attrezzi selettivi. Vanno promosse le strategie commerciali intese a scoraggiare il consumo di novellame.

II. Strategie per pesce piatto, sgombri e aringhe

- II.1. Si tratta di stabilire TAC annui che consentano il mantenimento dello status quo per quanto concerne la mortalità per pesca. Qualora tale meccanismo abbia come risultato un incremento dei TAC, questi ultimi vanno mantenuti costanti se è necessario ridurre la mortalità per pesca. Le variazioni annuali dei TAC dovrebbero essere attenuate, se possibile, mediante misure di controllo che consentano una certa flessibilità da un anno all'altro.
- II.2. Occorre ripartire i contingenti nel modo più preciso possibile, di preferenza per peschereccio, sorvegliare l'attività di pesca e evitare un incremento delle capacità.
- II.3. Va vietata la pesca nelle zone e/o nelle stagioni nelle quali i riproduttori o il novellame registrano una forte concentrazione e sono più vulnerabili.
- II.4. Nel caso degli sgombri deve essere stabilito un TAC costante al livello attuale.

III. Strategie per la pesca degli scampi

- III.1. Si tratta di fissare, per ogni stock, un TAC costante ai livelli attuali e di attuare i regolamenti in materia di controllo che consentono il trasferimento di contingenti (10% massimo) tra i vari anni.
- III.2. Occorre ripartire i contingenti nel modo più preciso possibile e sorvegliare attentamente, peschereccio per peschereccio, i livelli di attività delle flotte.
- III.3. Va promossa la pesca selettiva, in particolare l'impiego di pezze selettive che consentano ai pesci piccoli di fuoriuscire dalla rete.

IV. Strategie per introdurre e consolidare la pesca dello spratto nello Skagerrak e nel Kattegat:

- IV.1. Occorre annullare progressivamente (diminuendoli di 10 000 t ogni anno) i TAC esistenti per i clupeidi misti e rilasciare le relative licenze per questo particolare tipo di pesca.
- IV.2. È necessario sorvegliare le popolazioni di spratto e registrare le concentrazioni di questa specie, senza la presenza di altre specie.
- IV.3. Il TAC per lo spratto può essere fissato solamente se è possibile ottenere una pesca selettiva (50% di spratto, meno del 10% di specie protette). Il livello di questo TAC deve consentire un incremento dello stock. Le licenze di pesca vanno rilasciate di conseguenza.

V. Strategie per la pesca industriale

- V.1. Occorre mettere a punto o migliorare le tecniche di prelievo dei campioni per stabilire la composizione, in base alle varie specie, delle catture accessorie della pesca industriale, anche quando non è stata ancora fatta la cernita e le catture si trovano a bordo.
- V.2. Per le specie protette i contingenti vanno distribuiti tra i pescherecci industriali a livelli inferiori al 10% del loro contingente per le specie industriali.
- V.3. Occorre introdurre un sistema con il quale le catture accessorie di specie protette e soggette a contingente vengano sempre dichiarate e detratte dai contingenti disponibili. Ciò deve avvenire nell'ambito del prelievo dei campioni di cui al precedente punto V.1. Una volta esauriti i contingenti per le specie oggetto di catture accessorie, tali catture verranno detratte dai contingenti per le specie bersaglio impiegando appositi fattori di equivalenza e indici di penalità.

COM(93) 663 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-93-724-IT-C

ISBN 92-77-62880-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo